Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 7 luglio 1924** — **Numero 158**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1047**.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. **1039**.

Approvazione delle norme per la libertà di stampa nel territorio della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;

Viste le norme che regolano la libertà di stampa nel territorio della Cirenaica, approvate da quel Parlamento nella seduta del 21 marzo 1923;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme che regolano la libertà di stampa nel territorio della Cirenaica, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 24. — GRANATA.

Norme che regolano la libertà di stampa nel territorio della Cirenaica.

Art. 1.

La manifestazione del pensiero, a mezzo della stampa, è libera, a termine dell'art. 7 della legge fondamentale per la Cirenaica, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 2.

Qualunque cittadino, che abbia il libero esercizio dei diritti civili e politici, qualunque società o corpo, moralmente e legalmente costituito, o riconosciuto, potrà pubblicare giornali o scritti periodici, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

Art. 3.

Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico dovrà presentare al Governo, prima della pubblicazione, una dichiarazione scritta, corredata da legali documenti, dai quali risulti:

1. Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente, sia in chi voglia far pubblicare il giornale, che nel direttore;
2. La natura della pubblicazione, il nome della tipografia in cui se ne farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo;
3. Il nome e la dimora del direttore responsabile.

Art. 4.

Ogni giornale periodico dovrà avere un direttore responsabile.
La direzione può essere tenuta, anche da un comitato di persone, ma una di esse dovrà essere designata ad assumere la responsabilità della pubblicazione, a tutti gli effetti previsti dal presente decreto.

Art. 5.

Qualunque mutamento avvenisse in una delle condizioni richieste nella dichiarazione sopradetta, dovrà essere notificato al Governo, a cura del proprietario del giornale o dei suoi aventi causa, entro il termine di giorni 10.

Art. 6.

In caso di condanna contro il direttore, a pena restrittiva della libertà, per reato dipendente dalla pubblicazione del giornale o periodico, questa verrà sospesa, mentre egli sta scontando la pena, a meno che egli non venga surrogato da altro, che abbia le condizioni volute dalla legge.

Art. 7.

Il direttore di un giornale o periodico sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare che sarà stampato e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscritta in stampa.
Due ore prima che il giornale o periodico sia messo in circolazione, il direttore ne farà consegnare al Procuratore del Re presso il Tribunale regionale cinque copie, compresa quella da lui sottoscritta in minuta.

Art. 8.

I direttori sono tenuti ad inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte e le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni, nella stessa parte e con gli stessi caratteri in cui fu pubblicato lo scritto, cui si risponde.
L'inserzione della risposta dev'essere intera e gratuita.
Nel caso, peraltro, la risposta eccedesse lo spazio dell'articolo al quale si riferisce, l'eccedenza dovrà essere pagata al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale o periodico.

Art. 9.

Ogni direttore sarà obbligato d'inserire, nel giornale o periodico qualsiasi atto ufficiale, indirizzo o rettificazione nell'interesse del Governo che gli venisse mandato dal Governo stesso.
L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà fatta la richiesta ed a pagamento, come è previsto nell'ultima parte dell'articolo precedente.

Art. 10.

Per motivi di ordine pubblico, il Governatore può sospendere la pubblicazione di un giornale per un tempo non superiore a tre mesi. Per gli stessi motivi, i Commissari di Governo possono disporre il sequestro di tutte le copie di un numero di giornale o periodico.

Art. 11.

I giornali o periodici pubblicati, senza che siasi adempiuto al disposto dell'art. 3, e dopo la pronunziata sospensione o cessazione del giornale o periodico, saranno sequestrati ed i responsabili incorreranno nelle penalità previste nel comma seguente.
Tutte le infrazioni ai precedenti articoli saranno punite con l'arresto o il confino fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100 a lire 500.

Art. 12.

Contro chiunque, per mezzo della stampa, deridesse od oltraggiasse alcune delle religioni o culti permessi o si rendesse colpevole di offese verso la sacra persona del Re, la persona del Governatore o il Parlamento locale, o commettesse qualsiasi altro reato, sarà promossa dal rappresentante del P. M. o dalle persone interessate, che ne abbiano diritto, azione penale o civile a norma delle leggi vigenti, e saranno applicate le pene stabilite dal Codice penale, indipendentemente da quelle di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Tutte le disposizioni penali, relative alle infrazioni alle presenti norme sulla stampa periodica ed ai reati commessi per mezzo di essa, sono applicabili all'autore delle pubblicazioni incriminate ed al direttore del giornale.

Art. 14.

Ogni pubblicazione non periodica, non avente carattere privato, commerciale o industriale, dovrà indicare il luogo, lo stabilimento e la data in cui fu stampata ed il nome dello stampatore, il quale prima di metterla in circolazione, dovrà presentarne due copie all'ufficio del Procuratore del Re o, in difetto, a quello dell'autorità di Governo.
Le trasgressioni al prescritto del presente articolo saranno punite con l'ammenda sino a lire 1000.
Alle pubblicazioni non periodiche sono applicabili le disposizioni dell'art. 10

Art. 15.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione in testo bilingue del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Colonia, si dovrà ottemperare, da parte dei proprietari di giornali o periodici, che ora si pubblicano, alle disposizioni in esso contenute.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1048.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 1050.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità per la costruzione di un deposito esplosivi nel territorio del comune di Poggio Renatico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un deposito esplosivi nel territorio del comune di Poggio Renatico (Ferrara).

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobiliari e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro, verrà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 35. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1049.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1924, n. 1052.

Provvedimenti per il personale delle Regie scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduto il Nostro decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479;

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il Nostro decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3234;

Veduto l'altro Nostro decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'insegnanti di ruolo delle scuole elementari e dei Regi giardini d'infanzia all'estero avranno, a parziale riforma della tabella *B* annessa al R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479, gli stipndi e il supplemento di servizio attivo indicati nella tabella *A* annessa al R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996.

Agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, sarà tenuto conto anche dell'eventuale servizio precedentemente prestato nelle pubbliche scuole elementari del Regno amministrate dai Regi provveditorati e dai Comuni o da Enti morali, quando trattisi di scuole a sgravio.

Ai medesimi effetti il servizio prestato in qualità di maestro supplente o provvisorio nelle predette scuole elementari del Regno o nelle Regie scuole primarie all'estero sarà calcolato per un terzo.

I vincitori di concorso saranno assunti in servizio nelle scuole, all'estero, col grado di straordinario e con tale grado vi rimarranno per un periodo triennale di prova ma pur col grado di straordinario essi avranno diritto allo stipendio che può loro competere per il servizio precedentemente prestato valutato a norma dei precedenti commi del presente articolo in base alla tabella *A* del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996.

Art. 2.

Agli attuali insegnanti di ruolo delle Regie scuole primarie all'estero il servizio prestato nelle scuole medesime, anche come incaricato anteriormente alla pubblicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sarà calcolato come servizio di ruolo agli effetti della pensione e dello stipendio secondo le norme, di cui all'art. 45 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e all'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479.

Art. 3.

Il servizio prestato nelle scuole all'estero tanto in quelle medie, quanto in quelle primarie, anche precedentemente alla pubblicazione del presente decreto, è calcolato agli effetti della pensione e degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi col vantaggio di un terzo.

Art. 4.

Le indennità di residenza per gli insegnanti delle scuole medie e per quelli delle scuole primarie sono aumentati nella misura di L. 500 ciascuna su quelle fissate dalle tabelle *A* e *B* annesse al citato R. decreto-legge 7 dicembre 1919, numero 2479.

Art. 5.

Qualora vi sia bisogno di ricorrere all'opera di insegnanti provvisori a questi verrà corrisposta una retribuzione commisurata allo stipendio e alle indennità spettanti agli insegnanti straordinari.

La retribuzione decorrerà dal giorno di effettiva prestazione di opera o, se l'insegnante sarà inviato dal Regno, dal giorno della sua partenza.

L'intera retribuzione annua verrà divisa in dieci decimi e dovrà corrispondersi per servizio effettivamente prestato. Il mese di giugno sarà pagato per intero quando l'insegnante

abbia prestato servizio fino al compimento delle lezioni e di tutte le operazioni scolastiche.

Negli altri casi, qualora il servizio o una parte del servizio prestato risulti inferiore ad un mese, il compenso verrà corrisposto, per la durata della supplenza, in trentesimi della retribuzione mensile, calcolando con i giorni di effettivo servizio anche gli eventuali giorni intermedi di vacanze.

Art. 6.

Ai direttori e agli insegnanti delle Regie scuole all'estero ex combattenti sono applicabili le disposizioni dell'art. 52 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Ai direttori delle Regie scuole elementari all'estero spetteranno gli stessi stipendi e lo stesso supplemento di servizio attivo dei direttori didattici governativi delle scuole elementari del Regno fissati per il decimo grado dall'allegato terzo annesso al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori dei concorsi assumeranno grado e stipendio di direttori, ma la loro nomina diventerà stabile dopo un triennio di favorevole esperimento.

Agli effetti della concessione degli aumenti periodici di stipendio l'anzianità del grado per i direttori decorre dal giorno in cui venne loro conferito l'incarico della direzione di una scuola elementare dopo la loro inclusione nell'elenco degli eleggibili all'ufficio direttivo, formato dal Consiglio centrale di cui all'art. 33 della legge 18 dicembre 1910, numero 867.

Gli attuali direttori incaricati forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica assumeranno grado e stipendio di direttori in conformità del 1° comma del presente articolo, ma la loro nomina diventerà stabile solamente dopo il triennio di favorevole esperimento.

Il triennio decorrerà dal giorno in cui essi hanno assunto l'ufficio di direttore incaricato, conservandolo senza interruzione.

Gli insegnanti delle Regie scuole all'estero che abbiano vinto un concorso per titoli ed esame a posti di direttore didattico governativo per le scuole del Regno, nel concorso a posti di direttore per le scuole elementari all'estero saranno tenuti a sostenere soltanto la prova orale.

Le direttrici dei giardini d'infanzia continueranno la loro carriera come insegnanti conservando per l'incarico della direzione la indennità, di cui alla tabella *B* del R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479.

Art. 8.

Per il supplemento di servizio attivo, così per gl'insegnanti come per i direttori valgono le norme, di cui all'articolo 5 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Agli insegnanti incaricati di lingue straniere e locali nelle Regie scuole elementari all'estero, verrà corrisposta una retribuzione in ragione di annue L. 200 per ciascuna ora di lezione settimanale.

Art. 10.

Il servizio di custodia e di pulizia nelle Regie scuole all'estero medie e primarie è disimpegnato da personale salariato (bidelli e inservienti), che può essere scelto anche fra elementi indigeni.

Ad esso verranno corrisposte le retribuzioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto conservando la rifusione del cambio nella misura stabilita dal R. decreto 24 settembre 1923, n. 2195.

Art. 11.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti avranno effetto dal 1° gennaio 1924.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio del Ministero degli affari esteri le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 45. — GRANATA.

Tabella delle retribuzioni del personale subalterno delle Regie scuole all'estero.

Scuole medie, bidello, salario annuo	L.	2000 (1)
Scuole medie, inserviente, salario annuo	»	1500
Scuole elementari:		
maschili e femminili, bidello, salario annuo	»	2000
maschili e femminili, inserv., salario annuo	»	1500
Giardini d'infanzia, bidella	»	1500
Giardini d'infanzia, inserviente	»	1300
Ambulatorio medico, inserviente	»	1500

(1) Ai bidelli ai quali sarà affidata anche l'assistenza ai gabinetti verrà corrisposta una maggiore retribuzione di annue L. 500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro, ad interim, per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: GENTILE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1050.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1924, n. 1053.

Disposizioni per i concorsi a cattedre di scuole medie all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero;

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai concorsi che saranno banditi per le scuole medie all'estero, in conseguenza del R. decreto 15 luglio 1923, numero 1659, saranno ammessi, anche se non ancora di ruolo, coloro che abbiano insegnato nelle scuole medie governative all'estero e, con regolare certificato, dimostrino o di aver preso parte ai concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione col decreto dell'8 marzo 1923 o con successivi decreti sino alla pubblicazione del presente decreto, oppure di aver presentato domanda al Ministero dell'istruzione per l'assunzione in ruolo entro il 10 gennaio 1924, qualora siano compresi nelle categorie indicate al secondo comma dell'art. 31 del R. decreto delegato 26 giugno 1923, n. 1413.
Detti concorrenti, se otterranno la classificazione necessaria potranno essere inclusi *sub conditione* nella graduatoria, ma non otterranno la nomina all'estero, perdendo ogni diritto agli effetti dei concorsi di cui al presente decreto, se, al momento in cui verrà loro fatta l'offerta per l'estero non saranno stati assunti nei ruoli del Regno, sebbene compresi fra i vincitori dei concorsi per le scuole del Regno.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice per i concorsi a cattedre di scuole medie all'estero si compone del direttore generale delle scuole italiane all'estero o di chi ne fa le veci, di un professore di Università o di Istituto di istruzione superiore e di un preside o professore di scuole medie governative.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 46. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1051.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1054.
Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 portante modificazioni alle leggi sul Consiglio di Stato, che dà facoltà al Nostro Governo di riunire in testo unico le disposizioni del detto decreto con quelle rimaste in vigore delle leggi predette;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 39. — GRANATA.

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1.

(Art. 1, 2 e 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e tabella n. 41, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di cinque presidenti di sezione, di cinquanta consiglieri, di un segretario generale, di due primi referendari, di tre referendari e di cinque segretari di sezione.
Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto Reale, proposto dal Ministro per l'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il segretario generale è nominato a scelta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i funzionari di grado non inferiore al sesto, appartenenti alla carriera amministrativa dell'interno.
Le promozioni al grado di primo referendario e le nomine a referendario hanno luogo in conformità dell'articolo seguente.

Art. 2.

(Art. 24 e 25 del R. del 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 14, comma 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Le promozioni al grado di primo referendario han luogo per decreto Reale e sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di presidenza, ai referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado.
I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli tra i funzionari appartenenti all'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Con decreto del Ministro per l'interno sono stabilite le modalità del concorso.

Art. 3.

(Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 e seguenti del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 768).

Gli stipendi del personale indicato negli articoli precedenti sono determinati dalle tabelle annesse al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il funzionario chiamato a coprire il posto di segretario generale al Consiglio di Stato, se è fornito di stipendio superiore, conserva la differenza di stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

Art. 4.

(Art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Un terzo dei posti che si rendono vacanti nel personale del Consiglio di Stato, deve conferirsi ai primi referendari ed ai referendari che abbiano prestato nel grado effettivo servizio non inferiore a un quadriennio.

Art. 5.

(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;

2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4° Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato è fissato al compimento degli anni settanta.

Art. 6.

(Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 762).

Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni, se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi, inoltre, non possono far parte di altri corpi consultivi dell'amministrazione centrale.

I consiglieri di Stato destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o missioni, anche se collocati fuori ruolo, potranno, in deroga ad ogni altra contraria disposizione, essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Stato, sempre che il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, riconosca che non vi sia alcuna ragione di incompatibilità.

Art. 7.

E' addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria e un personale subalterno nel numero, nei gradi, con le qualifiche e con gli stipendi, indicati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

(Art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

I posti di segretario di sezione del Consiglio di Stato sono conferiti, su conforme proposta del Consiglio di presidenza, agli impiegati dei gradi nono e decimo del ruolo del personale di segreteria, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo *B*.

Qualora manchino impiegati nel ruolo indicato, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, i detti posti di segretario di sezione sono conferiti per concorso fra impiegati di qualsiasi amministrazione appartenenti a ruoli del gruppo *B*, con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Art. 9.

(Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente con decreto Reale.

Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il riparto dei ricorsi fra esse è devoluto al presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.

Ogni sezione è presieduta dal presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali, e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 45, e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire.

Art. 10.

(Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Ciascuna sezione si compone di un presidente e di non meno di sette consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di sezione.

Art. 11.

(Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.

A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari.

Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi riferendari e i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne riferiscono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

Art. 12.

(Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Al principio di ogni anno sono designati, con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

Art. 13.

(Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

La direzione del personale e del servizio interno, nonchè la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.

TITOLO II.

CAPO I. — *Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.*

Art. 14.

(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Il Consiglio di Stato:

1° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 15.

(Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge il decreto Reale o Ministeriale che ne consegue deve avere la formola « udito il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 16.

(Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

1° Sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri;

2° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale;

3° Sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;

4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;

5° Sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

6° In tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto Reale che è stato pure udito il Consiglio dei Ministri.

I ricorsi indicati al n. 4 del comma 1°, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.

CAPO II. — *Del modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi.*

Art. 17.

(Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni.

Art. 18.

(Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.

Art. 19.

(Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 20.

(Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente ha la preponderanza.

Art. 21.

(Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 22.

(Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 23.

(Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.

E' sempre in facoltà del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.

Art. 24.

(Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 25.

(Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Avuto il parere di una sezione, il ministro può, salve le disposizioni dell'art. 33, richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

TITOLO III.

Capo I. — *Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.*

Art. 26.

(Art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso, che non implichi incompetenza od accesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Art. 27.

(Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 71 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:

1° Dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

2° Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*;

3° Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

4° Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5° Dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più provincie;

6° Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

7° Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;

8° Dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione delle proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

9° Dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

10° Dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonchè in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma 1° e 2° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;

11° Dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;

12° Dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

13° Dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione, o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

14° Dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;

15° Dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella 2ª parte della lettera *b*) dell'art. 70 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

16° Dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le Giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito;

17° Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 28.

(Art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo seguente, esso è autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio.

Art. 29.

(Art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

1° I ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, quando non si tratti

di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi speciali;

2° I ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;

3° I ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° Le controversie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonchè le controversie indicate nell'art. 14 della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

5° I ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;

6° I ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro;

7° Le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (1° comma) della legge 14 febbraio 1904, numero 36;

8° I ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 e dell'art. 68 della legge sanitaria, testo unico 1° agosto 1907, n. 636;

9° I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.

I ricorsi previsti nei numeri 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Su quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo pei ricorsi di cui al n. 9 quanto è disposto in contrario dal 2° comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 30.

(Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonchè le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 31.

(Penultimo comma degli art. 22 e 23 del T. U. 17 agosto 1907, n. 638).

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Art. 32.

(Art. 24 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma dei precedenti articoli, con decisioni motivate, in conformità delle leggi che regolano la materia cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 33.

(Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Negli affari che a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, lo esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece provocare la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ma, se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunziato.

Art. 34.

(Art. 26 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re, di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale.

Capo II. — *Del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.*

Art. 35.

(Art. 27 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 36.

(Art. 28 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce.

I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa.

L'originale ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro 30 giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 37.

(Art. 29 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10.

Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso secondo dell'art. 36.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.

Art. 38.

(Art. 30 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio di Stato, può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.

Art. 39.

(Art. 31 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla sezione, sopra istanza del ricorrente.

Art. 40.

(Art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

La fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi, avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha luogo secondo le norme analoghe stabilite per la discussione dei ricorsi avanti alla Corte di cassazione del Regno.

Art. 41.

(Art. 33 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 8, penult. comma, e art. 11 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questo può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o tra i primi referendari o referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle diposizioni del Codice di procedura civile.

Oltre i casi previsti in altre leggi, i ricorsi indicati al n. 6 dell'art. 27 e quelli indicati ai nn. 6 e 7 dell'art. 29 sono trattati e decisi in Camera di consiglio, sulle memorie delle parti.

Art. 42.

(Art. 34 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 62 del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275).

I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Stato sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di L. 40 per ciascun ricorso principale e di L. 18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese. Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.

La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa, indicata nel comma precedente. In caso di inadempimento a tale prescrizione la sezione, cui sono stati rimessi i ricorsi, ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza.

La tassa è irripetibile anche in caso di rinunzia.

Gli atti indicati nel presente articoo non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 43.

(Art. 35 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le decisioni in sede giuridizionale, salvo il disposto dell'art. 45, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

Non possono prendere parte alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere, nella sezione consultiva, sull'affare che forma oggetto di ricorso.

Art. 44.

(Art. 36 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contrad-

dizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.

Art. 45.

(Art. 37 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 26 e dai numeri 1, 6 e 7 dell'art. 29, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e negli altri casi, ove non dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.

Se le sezioni, cui è stato rimesso il ricorso, riconoscono che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, possono, su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la controversia all'adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

Per tale effetto saranno, al principio di ogni anno, designati, con decreto Reale, quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale, che dovranno costituire, insieme col presidente del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, ed il segretario incaricato di assistervi.

Le norme del procedimento sono determinate nel regolamento.

Art. 46.

(Art. 38 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Contro le decisioni delle sezioni è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 47.

(Art. 39 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla anche di ufficio.

Art. 48.

(Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Art. 49.

(Art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Dove le leggi speciali ammettono il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola legittimità, e dove ammettono il ricorso alla V Sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche al merito.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 50.

(Comma 2° dell'art. 25 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nella prima attuazione dell'organico approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro dell'interno.

Art. 51.

(Art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Agli attuali presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato sarà corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei settantatre anni di età, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al R. decreto 12 novembre 1922, n. 1477 e dell'indennità di carica, e la pensione.

Art. 52.

(Art. 10 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165).

Per il patrocinio dei ricorrenti presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in quanto alle vertenze riguardanti gli affari delle nuove Provincie, nulla è innovato a ciò che dispone l'art. 11 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1049.

Resta però fermo quanto è prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 34 circa l'elezione del domicilio.

Art. 53.

(Art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Con Regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima.

Art. 54.

(Art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 55.

(Art. 49 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Un regolamento di servizio interno è approvato con decreto reale.

Art. 56.

(Art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1924.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'interno:

FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1052.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1055.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1913, n. 2840, portante modificazioni alle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il Nostro decreto di pari data, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 40. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

TITOLO I.

Del segretario generale e dei referendari.

Art. 1.

Il segretario generale, in caso di assenza o impedimento, è supplito da un primo referendario o da un referendario designato dal presidente.

Art. 2.

Si applica ai primi referendari ed ai referendari l'art. 6 della legge.

Art. 3.

Si applicano al segretario generale e ai primi referendari e referendari le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, in quanto non derogate dalla legge sul Consiglio di Stato.

Il Consiglio di presidenza esercita, nei riguardi dei predetti funzionari, le attribuzioni proprie della Commissione di disciplina ai sensi dell'art. 68 del R. decreto predetto.

TITOLO II.

Del personale di segreteria e subalterno.

Art. 4.

Costituiscono il personale di segreteria in conformità alla tabella n. 41 dell'allegato al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i segretari di sezione, gli archivisti capi, i primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine.

Il personale di segreteria adempie a tutti i servizi inerenti al funzionamento delle segreterie del Consiglio di Stato, secondo la distribuzione che ne fa il presidente, giusta l'art. 52 del presente regolamento.

Art. 5.

Le promozioni, del personale di segreteria del gruppo *C*, avvengono secondo le norme stabilite nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio di presidenza.

Art. 6.

Nessuno estraneo alla segreteria del Consiglio di Stato può essere chiamato a farne parte come impiegato se non col grado di alunno d'ordine. Le nomine ai posti vacanti di alunno d'ordine sono conferite secondo le norme stabilite dall'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e con le modalità da prescriversi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 7.

Costituiscono il personale subalterno, pei servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio di Stato, il primo commesso, i commessi e gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti, in conformità alla tabella n. 24, dell'allegato IV, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli uscieri capi e gli uscieri adempiono al servizio delle adunanze e compiono anche gli atti propri del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio.

Art. 8.

Il personale subalterno è nominato, promosso e revocato ai sensi dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dal presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al Ministro per l'interno per le opportune comunicazioni alla Corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.

Salvo quanto è prescritto negli articoli seguenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del capitolo XV della parte V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII e VIII del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento.

La Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del decreto predetto è costituita da un consigliere di Stato che la presiede, dal segretario generale e da un primo referendario o referendario. Un primo referendario e un referendario sono nominati supplenti. Un impiegato del Consiglio di Stato di grado non inferiore a quello di archivista capo disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 10.

Per il personale di segreteria, il presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di applicare la censura e la riduzione dello stipendio.

Per il personale subalterno, la censura, la multa e la riduzione dello stipendio sono applicate dal segretario generale.

I relativi provvedimenti sono in ogni caso comunicati al Ministero dell'interno.

TITOLO III.

Del Consiglio di presidenza.

Art. 11.

Il Consiglio di presidenza è composto del presidente del Consiglio di Stato e dei presidenti di sezione. E' assistito dal segretario generale, il quale ha voto deliberativo in tutti gli affari concernenti il personale di segreteria e subalterno.

Esercita le funzioni di segretario un consigliere di Stato quando si trattino affari che riguardino il segretario generale.

TITOLO IV.

Affari consultivi.

Art. 12.

Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.

Art. 13.

Gli affari diretti dai Ministri al presidente del Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, di cui nell'art. 52 della legge.

Art. 14.

La ripartizione degli affari fra le sezioni consultive è fatta, nel dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio di presidenza e quello dei Ministri.

La ripartizione si fa, di regola, in modo che gli affari attinenti ad un Ministero siano tutti assegnati ad una stessa sezione.

Art. 15.

L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti è fatto nella sezione cui la materia spetta.

Quando tali progetti interessino più sezioni, l'esame stesso può essere affidato ad una Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio, a norma dell'art. 22 della legge.

Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazione di leggi o regolamenti.

Art. 16.

Le sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente, e in sua assenza, dal consigliere anziano.

Il presidente del Consiglio designa chi deve presiedere Commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali Commissioni e le sezioni.

L'adunanza di due sezioni è presieduta dal presidente di sezione più anziano.

Art. 17.

Il presidente della sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare. Nullameno tale designazione può essere fatta dal presidente del Consiglio.

Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.

Art. 18.

I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto.

Art. 19.

Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista nella prima parte dell'art. 20 della legge, si esprime anche l'opinione della minoranza.

Art. 20.

I segretari di sezione redigono il verbale delle adunanze delle rispettive sezioni.

Gli archivisti capi e, in loro mancanza, i primi archivisti, suppliscono i segretari di sezione.

Il presidente del Consiglio assegna alle sezioni i segretari di sezione e designa il segretario delle Commissioni speciali.

Art. 21.

Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserto il parere adottato.

I membri della minoranza possono richiedere che s'inserisca nel verbale il loro voto.

Art. 22.

Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una Commissione speciale è inserto nei registri della sezione a cui l'affare principalmente si riferisce e se ne fa sommaria indicazione nei registri dell'altra, a cura del segretario presente alla discussione.

Art. 23.

Dalle sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:

1° I progetti di legge e di regolamento;

2° I progetti di testo unico di leggi e di regolamenti;

3° I ricorsi al Re contro la legittimità dei provvedimenti definitivi;

4° I provvedimenti relativi alla esecuzione di provvisioni ecclesiastiche;

5° Le convenzioni e i contratti da approvarsi per legge;

6° Le questioni d'interesse generale o di massima che costituiscono norma di casi simili;

7° Gli altri che vengono designati dal presidente del Consiglio di Stato, e quelli pei quali il parere in adunanza generale è richiesto dal Ministro, ai sensi del capoverso dell'art. 23 e dell'art. 25 della legge.

Art. 24.

Il relatore della sezione o Commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia surrogato dal presidente del Consiglio, riferisce all'adunanza generale.

Il preavviso della sezione o dalla commissione coi progetti di legge e di regolamento e di testo unico, a cui il preavviso si riferisce, nonchè le relative note illustrative del Ministero, sono distribuiti per copia a stampa, salvo i casi di urgenza, ai membri del Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per tutti gli altri affari da sottoporsi all'esame dell'adunanza generale, decide il presidente volta per volta se debba essere fatta la previa distribuzione a stampa del preavviso della sezione o commissione e della relazione ministeriale.

Art. 25.

Gli affari sui quali è chiesto parere, non possono essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti.

I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere.

Non può tenersi conto d'alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.

Art. 26.

Chiusa la discussione, si procede alla votazione che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale.

Quando la votazione è fatta per appello nominale, si sente il voto dei referendari o primi referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non supplirono consiglieri assenti od impediti, e quindi si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.

Art. 27.

Per la validità delle adunanze non si calcolano i consiglieri assenti per incarichi permanenti o temporanei.

Per la validità delle deliberazioni delle sezioni consultive occorre il voto di almeno quattro consiglieri.

Art. 28.

Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità all'art. 21 del presente regolamento.

Art. 29.

I pareri del Consiglio, delle Commissioni speciali, delle sezioni sono trasmessi dal presidente del Consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al Ministro che ne fece richiesta.

La copia che si deve trasmettere al Ministro è sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e firmata da chi ha presieduto all'adunanza.

Sono contemporaneamente restituite al Ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 30.

Quando si tratti di regolamenti o di testi unici, o di ricorsi straordinari al Re o di affari in genere, pei quali debba provvedersi mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri, ogni volta il Ministro, che fece richiesta del parere, non crede di uniformarvisi.

Di questo adempimento è fatta menzione nel decreto Reale.

Per i ricorsi straordinari al Re, il provvedimento difforme dal parere del Consiglio di Stato deve essere motivato.

Art. 31.

Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del Ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.

Art. 32.

E' vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

Non si può dar copia nè comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del Ministro, cui l'affare riguarda.

La domanda per la copia deve essere rivolta al Ministero competente.

Art. 33.

Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un Ministro, possa interessare altro Ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.

Art. 34.

Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il Consiglio ne fa apposito rapporto al Ministro competente.

Art. 35.

Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle sezioni.

TITOLO V.

Del ricorso al Re.

Art. 36.

Il termine di centottanta giorni stabilito nell'art. 16 della legge, per ricorrere in via straordinaria al Re, decorre dal giorno della notificazione dell'atto o povvedimento amministrativo nelle forme stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 37.

Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritti pei ricorsi contenziosi, e deve, altresì, essere presentato, colla prova dell'eseguita notificazione, al Ministero competente. Agli interessati è assegnato un termine di giorni sessanta dal dì della notificazione del ricorso, per presentare al Ministero che istruisce l'affare, le loro deduzioni.

L'autorizzazione per eseguire la notificazione per pubblici proclami è data dal Ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso.

Allo stesso Ministero spetta disporre l'integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dagli articoli 16 e 17 del regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando s'impugna il provvedimento emesso da un Ministero la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al Ministero stesso.

TITOLO VI.

Ordine delle adunanze.

Art. 38.

Le adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente.

Art. 39.

I membri del Consiglio, quando siano impediti di intervenire alle adunanze, devono informare il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.

Art. 40.

I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo.

I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.

Art. 41.

Prima d'ogni adunanza, si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.

Art. 42.

L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado della carica precedentemente occupata.

Art. 43.

Nelle adunanze generali il presidente ed i membri d'ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni.

Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione, cui l'affare riguarda, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.

Nelle Commissioni speciali siedono per ordine di anzianità.

Allorchè ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri dall'altra sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.

Il segretario generale siede a sinistra del presidente.

Art. 44.

Quando intervengono al Consiglio i Ministri o i loro commissari i primi prendono posto a destra e gli altri a sinistra del presidente.

Art. 45.

Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.

TITOLO VII.

Della segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 46.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi inerenti alle sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria.

Ne è capo uno dei due segretari di sezione addetti alle sezioni giurisdizionali designato dal presiente del Consiglio di Stato. L'altro lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi adempie al servizio di udienza delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria giusta le disposizioni che sono impartite dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 47.

L'ufficio di segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere aperto al pubblico dalle ore 10 alle 16.

Nei giorni festivi si chiude alle ore 12.

Art. 48.

La segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve tenere il registro di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne. In esso devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente le presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa indicata nel comma 2° dell'art. 42 della legge, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

I ricorsi devono essere annotati secondo l'ordine di data della loro presentazione.

Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

E' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Analogo registro a quello sopra indicato, e con le stesse forme, deve essere tenuto dalla segreteria pei ricorsi da trattarsi avanti alla adunanza plenaria.

Art. 49.

Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna sezione e per l'adunanza plenaria i seguenti ruoli e registri:

1° Ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;

2° Ruolo dei ricorsi urgenti;

3° Ruolo degli affari da decidersi in camera di Consiglio;

4° Registro per i processi verbali di udienza;

5° Registro dei decreti del presidente;

6° Registro delle decisioni della sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa;

7° Registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito.

Art. 50.

Il segretario del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve rilasciare copia tanto delle decisioni, quanto di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesto dagli interessati.

Il rilascio della copia è fatto in carta da bollo competente, secondo le leggi fiscali, escluso ogni diritto di segreteria.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 51.

Oltre i registri, di cui nell'art. 13 del presente regolamento, le sezioni 1ª, 2ª e 3ª tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome

delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.

I verbali delle adunanze generali e delle adunanze di ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.

Art. 52.

La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilita dal presidente del Consiglio.

Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei diversi servizi.

Art. 53.

Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.

I segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici e, in caso di grave mancanza o di negligenza abituale, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.

Art. 54.

La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.

Una Commissione composta di tre consiglieri nominati dal presidente del Consiglio sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi.

Per prendere copia delle carte depositate negli archivi è necessario il permesso del presidente. I consiglieri, i primi referendari e i referendari, per portare fuori dell'ufficio libri e carte, debbono rilasciarne ricevuta.

Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario e di archivista tengono esatto inventario dei libri e delle carte.

Art. 55.

Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.

Art. 56.

Le somme assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio od ai lavori straordinari, sono amministrate secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.

Art. 57.

La Commissione di sorveglianza è presieduta dal presidente del Consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del Consiglio, e del segretario generale.

La Commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.

Art. 58.

Sono disposte dal segretrio generale che rilascia gli ordini di pagamento le spese sul fondo indicato nell'art. 56.

Un membro della Commissione di vigilanza è delegato dal presidente per la vidimazione degli ordinativi delle spese e dei pagamenti.

Per le spese da eseguirsi a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, le richieste sono fatte dal segretario generale.

Art. 59.

In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della Commissione di sorveglianza.

Art. 60.

I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi dterminati dal presidente, previ gli opportuni concerti col Ministro per l'interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.

Nell'assegnazione delle ferie hanno preferenza di scelta i più anziani.

Art. 61.

Al personale di segreteria e subalterno possono essere accordati dal presidente del Consiglio di Stato, congedi, nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 62.

I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari, del segretario generale, dei segretari di sezione e del personale addetto al Consiglio di Stato, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata d'ordine di Sua Maestà, dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Art. 63.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o che provvedono sulle materie sulle quali esso dispone.

Art. 64.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1924.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione **1053**.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. **1058**.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, portante modificazioni alle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, che dà facoltà al Nostro Governo di riunire in testo unico le disposizioni del detto decreto con quelle rimaste in vigore alle leggi predette;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 43. — GRANATA.

Testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

TITOLO I.

Competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 1.

(Art. 1 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839).

La Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti:

1° Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro delle generalità degli abitanti dei Comuni o delle loro frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle opere di carità e di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli articoli 132 e 133 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

2° Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della Provincia o del Comune, a mente dell'art. 307 del testo unico succitato;

3° Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal sindaco sulle materie di edilità e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni, contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonchè contro l'ordinanza del sottoprefetto che rende esecutoria la nota delle medesime, ai termini di quanto è disposto nell'art. 153 del testo unico suddetto, modificato dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

4° Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

5° Ricorsi in materia di consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della Provincia; e contro i provvedimenti previsti dall'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 circa i Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali.

6° Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche, poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

7° Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria;

8° Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, relative alle opere pubbliche dei Comuni.

Art. 2.

(Art. 2 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa la decisione sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione di corpi o collegi speciali, contro le deliberazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144, (serie 3ª).

Art. 3.

(Art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nelle materie in cui la Giunta provinciale amministrativa non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, essa è autorizzata a decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio.

Art. 4.

(Art. 1, n. 12, art. 2 n. 2, del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

La Giunta provinciale amministrativa giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto d'impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari.

Pei ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi ovvero siasi provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianità, la Giunta provinciale amministrativa decide anche in merito.

Sono altresì attribuiti all'esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, che si pronuncia anche in merito:

1° I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2983, omessa la decisione della deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

2° I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per la somministrazione del chinino agli operai ed ai coloni affetti di febbri palustri, ai termini dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 5.

(Art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, questa conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonchè le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 6.

(Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

Il ricorso in sede contenziosa davanti alla Giunta provinciale non è più ammesso quando, contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti.

TITOLO II.

Del procedimento e della decisione.

Art. 7.

(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 18 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

I ricorsi della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale.

Essi debbono essere notificati tanto alla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 8.

(Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

Il ricorso, con la prova dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi, deve essere depositato entro dieci giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.

Il segretario è tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.

Il ricorrente che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio nella città dove siede la Giunta provinciale amministrativa, si intenderà averlo eletto presso la segreteria della Giunta.

Art. 9.

(Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sull'ammissibilità o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

Art. 10.

(Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

Nei casi d'urgenza, il presidente della Giunta può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. 8. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in egual misura, il termine per la presentazione delle memorie di cui nell'articolo precedente.

Art. 11.

(Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sovra istanza del ricorrente, in Camera di consiglio.

Art. 12.

(Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 63 del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2215).

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti, il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Il decreto del presidente deve essere notificato all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti, dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine può essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente.

La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa indicata all'art. 23. In caso d'inadempimento a tale prescrizione, la Giunta ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza con ordinanza esente da bollo.

Art. 13.

(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

Le udienze della Giunta sono pubbliche ed è ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale.

L'Amministrazione può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto tra i funzionari da essa dipendenti.

Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 14.

(Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

Se la Giunta provinciale riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, può

promuovere il parere dei corpi consultivi, istituiti per legge o per regolamento, richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Ove le verificazioni ordinate importino spese, debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.

Art. 15.

(Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti, a cura del segretario della giunta, che la istruttoria supplementare è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza, presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Art. 16.

(Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nell'esercizio della giurisdizione attribuitale dalla presente o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura e del più anziano e del meno anziano dei consiglieri elettivi.

Gli altri consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri nell'ordine sopra indicato, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri impediti od assenti.

Art. 17.

(Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo di incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2 e nell'art. 4, 1° comma, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e negli altri casi decide nel merito.

Art. 18.

(Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

L'incompetenza per ragione di materia può essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunziarla anche d'ufficio.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, salvo sempre contro le decisioni di esso, il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 19.

(Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

La decisione deve contenere:

1. Il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;
2. Il tenore delle domande;
3. I motivi in fatto e in diritto;
4. Il dispositivo;
5. La firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore;
6. La indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata.

I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.

La parte che soccombe è condannato alle spese di giudizio.

Quando concorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate.

L'onorario di avvocato o procuratore, ripetibile dalla parte condannata, non può essere liquidato in una somma maggiore di L. 100 per ciascuna decisione.

Art. 20.

(Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

E' ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, e previo deposito della somma di L. 100, che è devoluta all'erario in caso di rigetto della domanda.

E' dispensata dal deposito l'Amministrazione.

Art. 21.

(Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639).

Il termine per proporre la domanda di revocazione è di giorni trenta dalla notifica della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art. 497 del Codice di procedura civile.

Art. 22.

(Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Contro le decisioni della Giunta provinciale possono, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione, ricorrere al Consiglio di Stato:

a) le parti interessate di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;

b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorchè non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.

Nei casi dell'art. 2 e del 1° comma dell'art. 4, il ricorso è proponibile per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere, negli altri casi il ricorso si estende anche al merito.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sul ricorso secondo le norme e per gli effetti determinati dalla legge sul Consiglio di Stato. Però, se accoglie il ricorso per violazione di forma incorsa nella procedura o nella decisione della Giunta provinciale amministrativa, annulla la decisione stessa e rimette la controversia alla Giunta provinciale amministrativa per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto nullo: e se trattasi di altra violazione di legge decide la controversia, ritenuto il fatto stabilito dalla decisione impugnata.

Art. 23.

(Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 63 del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275).

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla Giunta provinciale sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo e per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dalla Giunta provin-

ciale amministrativa, sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di L. 20 per ciascun ricorso principale e di L. 12 per ciascuna domanda di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese. La tassa suddetta è comprensiva dall'addizionale.

La tassa è irrepetibile anche in caso di rinunzia.

Gli atti indicati nei due primi comma non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 24.

Con Regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima.

Art. 25.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 26.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1924.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924.
Ricostituzione del Collegio arbitrale di primo grado con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi, rispettivamente, in data 20 febbraio 1924 e 16 aprile 1924 dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 15 aprile 1924 dell'Amministrazione provinciale di Roma, nonchè le deliberazioni 22 febbraio 1924 dell'Amministrazione provinciale di Perugia e 10 aprile 1924 dell'Amministrazione provinciale di Caserta;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale, avente sede in Roma, di cui all'articolo 5, 1° comma del R. decreto 22 aprile 1915, n. 582, risulta formato, per l'anno 1924, dei signori:

Avv. cav. Giuseppe Timpanelli, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;

Avv. cav. Francesco Morrone, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;

Ing. comm. Giuseppe Canonica, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Ing. cav. Riego Madrulli, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;

Ing. comm. Enrico Magnani, arbitro ordinario, e

Ing. comm. prof. Luigi Morosini, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Ing. Fabrizio Ramaccioni, arbitro ordinario, e

Ing. Nestore Bartoletti, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia;

Ing. comm. Antonio Squillace, arbitro ordinario, e

Ing. comm. Pietro Giannattasio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Caserta.

Il Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Pareto (Alessandria) e di Viverone (Novara).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pareto, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Per dimissioni ed altre cause, la rappresentanza elettiva di Pareto, già da tempo travagliata da una latente crisi a cagione di insanabili dissensi manifestatisi nel suo seno, ha di recente perduto otto dei quindici consiglieri assegnati per legge al Comune.

In tale situazione, il Prefetto per assicurare la continuità dei servizi ed il normale funzionamento della civica azienda, ha dovuto provvedere a mezzo di apposito Commissario, sospendendo nel contempo l'Amministrazione comunale.

E poichè le condizioni dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per l'integrazione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pareto, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Mottura è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune,

fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Viverone, in provincia di Novara.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Viverone, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita in seguito a reclami, un'inchiesta che ha posto in luce molteplici irregolarità.

Rilievi di particolare gravità sono risultati dall'esame della gestione contabile del Comune per gli esercizi dal 1915 al 1919; non esiste l'inventario dei beni comunali, e nulla ha fatto l'Amministrazione per tutelare i diritti del Comune di fronte ad usurpatori dei beni stessi; le spese sono state in costante eccedenza sugli stanziamenti di bilancio e si sono operati storni e prelevamenti arbitrari dal fondo di riserva; l'azione degli amministratori in genere è stata deficiente, con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente.

Tutto ciò ha determinato nella popolazione un vivo malcontento che legittima il timore di turbamenti di pubblica quiete; sicchè anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Viverone, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Luigi Boffo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Santa Maria a Vico e Ferentino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Maria a Vico;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto portare ancora a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo colà le elezioni per la ricostituzione della normale amministrazione;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Maria a Vico è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 20 giugno 1924.

Il Prefetto: GRAZIANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ferentino;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario che assunse i suoi poteri il 15 aprile successivo non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ferentino è prorogato di tre mesi.

Roma, 1° luglio 1924.

Il Prefetto: ZOCCOLETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina dei vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato.

Con Regi decreti del 26 giugno 1924, registrati alla Corte dei conti il 3 luglio corrente, il sig. gr. uff. avv. Vittorio Tondelli, capo del Servizio movimento e traffico, ed il sig. comm. ing. Luigi Velani, capo del Servizio personali ed affari generali, sono stati nominati vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Consorzio di scolo e bonifica di Campagna Vecchia Inferiore (Rovigo).

Con decreto Ministeriale 25 giugno 1924, n. 4235, il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto l'Ente di scolo e bonifica Campagna Vecchia Inferiore, con sede in Rovigo, quale Consorzio speciale per la esecuzione della bonifica del comprensorio consorziale, ed ha altresì approvato lo statuto del Consorzio, deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 4 novembre 1923, secondo il testo modificato d'ufficio agli articoli 1, 9, 65, 66 e 67.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° AVVISO.

E' stato presentato a questa Amministrazione, per essere tramutato in cartelle al portatore, il certificato del consolidato 3.50 % n. 462976 della rendita annua di L. 31.50, intestato a Vecchione Raffaela fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre De Franco Teresa fu Filippo, vedova di Vecchione Agostino, domiciliato a Nola (Caserta). Nell'interno del certificato le due facciate sono interamente ricoperte da due fogli di carta semplice sui quali è scritta la dichiarazione di tramutamento da parte della titolare e l'autentica della sua firma, ed è perciò impossibile leggere ciò che eventualmente fosse stato in precedenza scritto sulle due pagine libere del certificato stesso, appunto riservate alle dichiarazioni di cessione e di tramutamento (art. 22 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data del presente avviso, senza che sieno notificate a questa Amministrazione regolari opposizioni, verrà dato corso alla domanda di tramutamento, consegnando a chi di ragione i nuovi titoli al portatore.

Roma, 25 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 7 al 13 luglio 1924 è stata fissata in L. 448, rappresentanti 100 dazio nominale e 348 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, trascritti nel mese di gennaio 1924.

1. Dichiarazione del 7 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 138, n. 80 reg. att., n. 14983 reg. gen. per contraddistinguere vini, spiriti, liquori e cordiali.
Trasferito: da Ditta Portal, Dingwall & Norris a Londra, alla Società Portal, Dingwall & Norris Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 19 novembre 1920, registrato il 30 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10862, vol. 316 atti privati).

2. Dichiarazione del 19 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica e commercio, vol. 84, n 95 reg. att., n. 9074 reg. gen. per contraddistinguere scarpe e suole di gomma.
Trasferito: da Ditta Ekert Brothers di Amburgo (Germania), a Ditta Ekert e C. di Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto a Amburgo il 15 settembre 1920, registrato il 27 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10178, vol. 322 atti privati).

3. Dichiarazione del 19 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica e commercio vol 92, n. 65 reg. att., n. 9895 reg. gen. per contraddistinguere scarpe di gomma e loro parti, giocattoli gomma, ecc.
Trasferito: da Ekert Brothers (Ditta) ad Amburgo (Germania), a Ekert e C. (Ditta) ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 15 settembre 1920, registrato il 27 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n 10178, vol. 322, atti privati).

4. Dichiarazione del 19 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica e commercio vol. 137, n. 54 reg. att, n. 14277 reg. gen. per contraddistinguere palle di cuoio per il foot-ball.
Trasferito: da Ekert Brothers (Ditta) ad Amburgo (Germania), a Ekert e C. (Ditta) ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto a Amburgo il 15 settembre 1920, registrato il 27 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10178, volume 322 atti privati).

5. Dichiarazione del 28 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 14, n. 83 reg. att., n. 1463 reg. gen. per contraddistinguere ogni specie di filati di cotone e fili da cucire.
Trasferito: da Mechanische Zweinerei Heilbronn vorm. C. Ackermann & C.i, a Sontheim (Wurtemberg, Germania), a Zweinerei Ackermann S.té Anonyme, a Heilbronn (Germania).
(Atto di cessione fatto a Heilbronn il 5 luglio 1920, registrato il 1° dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9045, vol. 316 atti privati).

6. Dichiarazione del 28 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 14, n. 84 reg att., n. 1464 reg. gen. per contraddistinguere ogni specie di filati di cotone e fili da cucire.
Trasferito: da Mechanische Zweinerei Heilbronn vorm. C. Ackermann & C.i, a Sontheim (Wurtemberg, Germania), a Zweinerei Ackermann S té Anonyme, a Heilbronn (Germania).
(Atto di cessione fatto a Heilbronn il 5 luglio 1920, registrato il 1° dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9045, vol. 316 atti privati).

7. Dichiarazione del 31 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 26, n 5 reg. att., n. 2654 reg. gen. per contraddistinguere birra, spiriti, vini, liquori, cordiali alcoolici, sidro e Perry.
Trasferito da Ditta M. B. Foster & Sons Lmt. a Londra, a Società M. B. Foster & Sons. L. T. D. (nuova Società) a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 31 dicembre 1920, registrato il 28 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12595 atti privati).

8. Dichiarazione del 26 febbraio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 53, n. 32 reg. att., n. 5551 reg. gen. per contraddistinguere preparati chimici e farmaceutici.
Trasferito da Ditta J. D. Riedel, a Berlino, a J. D. Riedel Actiengesellschaft a Berlin-Britz.
Atto di cessione fatto a Berlino il 10 luglio 1905, registrato il 21 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12308, vol. 322 atti privati).

9. Dichiarazione del 26 febbraio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 72, n. 23 reg. att., n. 7621 reg. gen. per contraddistinguere rasoi e lame da rasoi.
Trasferito: da La Gillette Safety Razor Company a Boston (Massachusetts (S. U. A.), a Gillette Safety Razor Company, a Milano.
Atto di cessione fatto a Suffolk il 19 novembre 1920, registrato il 4 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 13196. atti privati).

10. Dichiarazione del 26 febbraio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 89, n. 76 reg. att., n. 8988 reg gen. per contraddistinguere rasoi e lame da rasoi.
Trasferito da La Gillette Safety Razor Company, a Boston (Mass. S. U. A.) a Gillette Safety Razor Company S A. a Milano.
(Atto di cessione fatto a Suffolk il 19 novembre 1920, registrato il 4 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13196, atti privati).

11. Dichiarazione del 26 febbraio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 128, n. 6 reg. att., n. 13507 reg. gen. per contraddinstinguere attrezzi per barbiere.
Trasferito: da Gillette Safety Razor Company a Boston (Mass. S. U. A.), a Gillette Safety Razor Company S. A. a Milano.
(Atto di cessione fatto a Suffolk il 19 novembre 1920 registrato il 4 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13196, atti privati).

12. Dichiarazione del 26 febbraio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 127, n. 69 reg. att., n. 13695, reg. gen. per contraddistinguere articoli da coltellinaio, attrezzi per radere ecc.
Trasferito: da Gillette Safety Razor Company a Boston (Mass. S. U. A.), a Gillette Safety Razor Company S. A. a Milano.
(Atto di cessione fatto a Suffolk il 19 novembre 1920 registrato il 4 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13196, atti privati).

13. Dichiarazione del 26 febbraio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 115 n. 4 reg. att., n. 12321 reg. gen. per contraddistinguere oggetti di gomma e celluloide per calzature e simili.
Trasferito: da Schwelmer Gummi Waren Industrie G. m. b. H. a Schwelm (Germania), a Schwelmer Gummi Waren Gesellschat, a Schwelm (Germania).
(Atto di cessione fatto a Schwelm il 20 ottobre 1920, registrato il 20 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13688, atti privati).

14. Dichiarazione del 26 febbraio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 116, n. 28 reg. att., n. 12451 reg. gen. per contraddistinguere oggetti di gomma e celluloide per calzature e simili.
Trasferito: da Schwelmer Gummi Waren Industrie G. m. b. H. a Schwelm (Germania), a Schwelmer Gummi Waren Gesellschat, a Schwelm (Germania).
(Atto di cessione fatto a Schwelm il 20 ottobre 1920, registrato il 10 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13637, atti privati).

15. Dichiarazione del 26 febbraio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 147, n. 31 reg. att., n. 15736 reg. gen. per contraddistinguere grasso speciale per cucinare paste dolci.
Trasferito: da Della Beffa Carlo e C. (Ditta), a Milano, a Lazzaroni Mario, a Saronno.
(Atto di cessione fatto a Milano il 4 gennaio 1921, registrato il 19 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1309, vol. 2781 atti privati).

16. Dichiarazione del 12 marzo 1921:
Marchio di fabbrica vol. 112 n. 58 reg. att., n. 12084 reg. gen. per contraddistinguere calibri a corsoio e calibri per misurare.
Trasferito: da Weber Eugen, di Stuttgart (Germania), a Lufft Metallbarometerfabrik G. m. b. H.
(Atto di cessione fatto a Stuttgart il 4 dicembre 1920, registrato il 2 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11750, vol. 2784 atti privati).

17. Dichiarazione del 22 marzo 1921:
Marchio di fabbrica vol. 171, n. 18 reg. att., n. 18202 reg. gen. per contraddistinguere cucchiai di carta.
Trasferito: da Samspoon C. (Soc.) a Boston (Massach. S. U. A.) a The Sanitary Products Corporation of America, a Filadelfia, Pa. (S. U. d'America).
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1920, registrato il 24 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, vol. 2783 atti privati).

18. Dichiarazione del 23 marzo 1921:
Marchio di fabbrica vol. 182, n. 6 reg. att., n. 19248 reg. gen. per contraddistinguere unguenti medicinali e cosmetici.
Trasferito: da Winter F.jr a Fahrbrücke (Sassonia, Germania), a Combustinwerk Eulitz e C. (Ditta) a Fahrbrücke, Sassonia (Germania).
(Atto di cessione fatto a Chemnitz il 25 febbraio 1921, registrato il 17 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15870, vol. 317 atti privati).

19. Dichiarazione del 26 aprile 1921:
Marchio di fabbrica vol. 17, n. 85 reg. att., n. 1756 reg. gen. per contraddistinguere preparati medicinali.
Trasferito: da Ditta J. D. Riedel di Berlino a J. D. Riedel Actiengeselleschaft a Berlino Britz.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 10 luglio 1905, registrato il 21 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12308, vol. 322 atti privati).

20. Dichiarazione del 26 aprile 1921:
Marchio di fabbrica vol. 23, n. 39 reg. att., n. 2378 reg. gen. per contraddistinguere preparazione chimica Salipirin.
Trasferito: dalla Ditta J. D. Riedel di Berlino, a J. D. Riedel Actiengesellschaft di Berlin-Britz.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 10 luglio 1905, registrato il 21 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12308, vol. 322 atti privati).

21. Dichiarazione del 26 aprile 1921:
Marchio di fabbrica vol. 55, n. 13 reg. att., n. 5750 reg. gen. per contraddistinguere medicinali e loro involucri, imballaggi, ecc.
Trasferito: dalla Ditta J. D. Riedel di Berlino, a J. D. Riedel Actiengesellschaft di Berlin-Britz.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 10 luglio 1905, registrato il 21 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12308, vol. 322 atti privati).

22. Dichiarazione del 26 aprile 1921:
Marchio di fabbrica vol. 58, n. 18 reg. att., n. 6111 reg. gen. per contraddistinguere medicinali.
Trasferito: dalla Ditta J. D. Riedel di Berlino, a J. D. Riedel Actiengesellschaft di Berlin-Britz.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 10 luglio 1905, registrato il 21 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12308, vol. 322 atti privati).

23. Dichiarazione del 30 aprile 1921:
Marchio di fabbrica vol. 160, n. 12 reg. att., n. 17261 reg. gen. per contraddistinguere ruote portanti.
Trasferito: da Detroit Pressed Steel Company a Detroit, Michigan (S. U. d'America), a Detroit Pressed Steel Company a Wilmington, Delaware e Detroit, Michigan (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Detroit il 1° marzo 1920, registrato il 19 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17682, vol. 317 atti privati).

24. Dichiarazione del 9 maggio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 61, n. 74 reg. att., n. 6553 reg. gen. per contraddistinguere mezzi medicinali per crampi.
Trasferito: da Chemische Werke vormals D.r Heinrich Byk, di Berlino, a Byk Guldenwerk Chemische Fabrik Actiengesellschaft a Piesteritz (Germania).
(Atto di cessione fatto a Berlino il 17 giugno 1920, registrato il 31 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9506, vol. 2779 atti privati).

25. Dichiarazione del 9 maggio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 86, n. 57, reg. att., n. 9127 reg. gen. per contraddistinguere medicamento.
Trasferito: da Chemische Werke vormals D.r Heinrich Byk di Berlino, a Byk Guldenwerke Chemische Fabrik Actiengesellschaft a Piesteritz (Germania).
(Atto di cessione fatto a Berlino il 17 giugno 1920, registrato il 31 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9506, vol. 2779 atti privati).

26. Dichiarazione del 9 maggio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 92, n. 52 reg. att., n. 9621 reg. gen. per contraddistinguere medicinali e disinfettanti.
Trasferito: da Chemische Werke vormals D.r Heinrich Byk di Berlino, a Byk Guldenwerke Chemische Fabrik Actiengesellschaft a Piesteritz (Germania).
(Atto di cessione fatto a Berlino il 17 giugno 1920, registrato il 31 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9506, vol. 2779 atti privati).

27. Dichiarazione del 10 maggio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 166, n. 97 reg. att., n. 17866 reg. gen. per contraddistinguere apparecchi cinematografici, tassametri, ecc.
Trasferito: dalla Ditta Bossi Piccinini & C. a Milano, a Società Anonima Cinemeccanica R. Bossi a Milano.
(Atto di cecssione fatto a Milano il 5 maggio 1921, registrato il 10 maggio 1921 all'ufficio demaniale di Milano. n. 2219, vol. 2751 atti privati).

28. Dichiarazione del 17 maggio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 57, n. 53 reg. att., n. 6044 reg. gen. per contraddistinguere grasso e olio « Touring » per automobili, motocicli e cicli.

Trasferito: da Foltzer Emilio (Ditta), a Rivarolo Ligure (Genova), a Società Anonima Lubrificanti Emilio Foltzer a Rivarolo Ligure (Genova).
(Atto di cessione fatto a Genova il 10 maggio 1921, registrato il 13 maggio 1921 all'ufficio demaniale di Genova, n. 9899, vol. 586 atti privati).

29. Dichiarazione del 18 maggio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 57, n. 60 reg. att., n. 6065 reg. gen. per contraddistinguere estintori d'incendi.
Trasferito: da Graaf & C. G. m. b. H. in Berlino, a Minimax G. m. b. H. in Berlino.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 30 marzo 1921, registrato il 12 maggio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18878, vol. 317 atti privati).

30. Dichiarazione del 6 luglio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 80, n. 77 reg. att., n. 8619 reg. gen. per contraddistinguere metalli grezzi e lavorati, macchine di ogni genere e loro parti, armi e munizioni.
Trasferito: da Hadfield's Steel Foundry C. Limited a Sheffield (Gran Bretagna), a Hadfield's Limited, a Sheffield (Gran Bretagna).
(Cambiamento della denominazione della Società in forza di deliberazione del 5 febbraio 1914, come da certificato del Registratore delle Società per azioni a Londra, in data del 7 aprile 1920, registrato il 1° luglio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24, vol. 323 atti privati).

31. Dichiarazione dell'8 luglio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 177, n. 37 reg. att., n. 18941 reg. gen. per contraddistinguere cuoi.
Trasferito: da Hepburn, Gale and Ross, Limited a Londra, a Barrow, Hepuburn & Gale, Limited a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 28 aprile 1921, registrato il 21 giugno 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20892, vol. 318 atti privati).

32. Dichiarazione del 14 luglio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 152, n. 38 reg. att., n. 16414 reg. gen. per contraddistinguere profumerie.
Trasferito: da Takalon Lmt. (Ditta) a Londra, a Nicholson Charles Harold, a Londra (Inghilterra).
(Atto di cessione fatto a Londra il 10 giugno 1921, registrato l'11 luglio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 575, vol. 318 atti privati).

33. Dichiarazione del 14 luglio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 152, n. 39 reg. att, n. 16415 reg. gen. per contraddistinguere profumerie.
Trasferito: da Takalon Lmt. (Ditta) a Londra, a Nicholson Charles Harold, a Londra (Inghilterra).
(Atto di cessione fatto a Londra il 10 giugno 1921, registrato l'11 luglio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 575, vol. 318 atti privati).

34. Dichiarazione del 21 luglio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 126, n. 47 reg. att., n. 13375 reg. gen. per contraddistinguere stivali e scarpe in pelle
Trasferito: da The Commonwealth Shoe and Leather Company a Boston (S. U. A.), a Commonwealth Shoe and Leather Company organizzata sotto le leggi dello Stato del Massachusetts a Boston, Mass. (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Boston il 25 maggio 1921, registrato il 16 luglio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 869, vol. 318 atti privati).

35. Dichiarazione del 21 luglio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 126, n. 48 reg. att., n. 13376 reg. gen. per contraddistinguere stivali e scarpe in cuoio.
Trasferito: da The Commonwealth Shoe and Leather Company a Doston (S. U. A.), a Commonwealth Shoe and Leather Company organizzata sotto le leggi dello Stato del Massachusetts a Boston, Mass. (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Boston il 25 maggio 1921, registrato il 16 luglio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 859, n. 318 atti privati).

36. Dichiarazione del 30 luglio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 122, n. 40 reg. att, n. 13167 reg. gen. per contraddistinguere metalli stirati.
Trasferito: da The Expanded Metal Company Lmt. a Londra, a The Expanded Metal Company Lmt. nuova Società a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londre il 15 giugno 1921, registrato il 28 luglio 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1083, vol. 451 atti privati).

Roma, 7 giugno 1924.

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 153

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	118 58	Belgio	105 06
Londra	101 694	Olanda	8 85
Svizzera	418 31	Pesos oro	17 15
Spagna	309 15	Pesos carta	7 54
Berlino	—	New-York	23 48
Vienna	0 033	Oro	453 05
Praga	68 95		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 21
	3.50 % » (1902)	80 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 32
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	85 21

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca concorsi a professore straordinario alle cattedre di patologia e clinica chirurgica e di anatomia umana normale della Regia università di Sassari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 14 luglio 1922 col quale vennero banditi fra gli altri i concorsi per professore straordinario alla cattedra di patologia e clinica chirurgica della Regia università di Sassari, e di anatomia umana normale (descrittiva o sistematica, topografica e microscopica) nella stessa Università;
Veduto il regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;
Veduto il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Decreta:

E' revocato e dichiarato di nessun effetto il surriferito decreto Ministeriale 14 luglio 1922 nella sola parte riguardante i concorsi banditi per professore straordinario alle cattedre di patologia e clinica chirurgica e di anatomia umana normale (descrittiva o sistematica, topografica e microscopica) della Regia università di Sassari.

Roma, addì 30 giugno 1924.

Il Ministro: GENTILE

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.